

Determinazione 27 dicembre 2017 N. 13/2017

Accettazione della proposta del GSE S.p.A. relativa alla modifica del perimetro delle attività di cui alla Parte III dell'UGSE

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E
IL SISTEMA IDRICO**

Il 27 dicembre 2017

Visti:

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 aprile 2013, 163/2013/R/com (di seguito: deliberazione 163/2013/R/com) e il relativo Allegato A “Testo integrato delle disposizioni finali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE) e ai relativi obblighi di comunicazione” (di seguito: UGSE);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel ed il relativo Allegato A “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - disposizioni per il periodo 2016-2019 (TIT)”;
- la deliberazione 26 maggio 2016, 266/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 266/2016/R/eel) recante “Determinazione, a consuntivo, del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., per l'anno 2015”;

- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 401/2017/R/eel recante “Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., per l’anno 2016”;
- la comunicazione del GSE) del 29 settembre 2017 prot. Autorità n. 32780 del 9 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione 29 settembre 2017).

Considerato che:

- con la deliberazione 163/2013/R/com ed il relativo allegato UGSE, l’Autorità ha disciplinato gli obblighi di separazione contabile per il GSE a decorrere dall’esercizio 2013;
- ai sensi del comma 15.1 dell’UGSE, il GSE può proporre, ai fini della redazione dei conti annuali separati, a fronte di nuove funzioni o competenze affidate al GSE da specifici provvedimenti normativi o da deliberazioni dell’Autorità, ulteriori attività e ulteriori comparti oltre quelli individuati dall’Articolo 3 e dall’Articolo 5 dell’UGSE;
- ai sensi del comma 15.2 dell’UGSE, il GSE può proporre, ai fini della redazione dei conti annuali separati, a fronte di nuove funzioni svolte diverse da quelle di cui al precedente comma 15.1, ulteriori attività e ulteriori comparti oltre quelli individuati dall’Articolo 3 e dall’Articolo 5 dell’UGSE;
- ai sensi del comma 15.3 dell’UGSE, le proposte di cui sopra sono presentate entro il 30 settembre dell’anno precedente l’esercizio sociale cui si riferiscono i conti annuali separati al Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità, e devono contenere ogni elemento utile a valutare il contenuto della ulteriore attività ovvero dell’ulteriore comparto proposto nonché i criteri che verranno seguiti dal GSE per la separazione contabile degli stessi e che tale proposta si intende accettata solo a fronte di formale accettazione da parte del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio sociale cui si riferiscono i conti annuali separati;
- ai sensi del comma 15.4 dell’UGSE il GSE può proporre, ai fini di una migliore rappresentazione della separazione contabile del proprio bilancio di esercizio, anche l’individuazione di ulteriori servizi comuni o di ulteriori funzioni operative condivise rispetto a quelli di cui all’Articolo 4; e tale proposta è presentata con le stesse modalità di cui punto precedente.

Considerato che:

- l’articolo 25, del decreto legge 91/14, reca disposizioni in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal GSE con effetti decorrenti dall’1 gennaio 2015 e valide per un triennio prevedendo, tra l’altro:
 - al comma 1, che *“gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse*

quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW";

- al comma 2, che con cadenza triennale, il GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle predette attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico, per l'approvazione, l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento;
- nello specifico, le attività che rientrano nella fattispecie dell'articolo 25 del decreto legge 91/14 sono sostanzialmente riconducibili a:
 - incentivazioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativi regimi commerciali speciali (quali ritiro dedicato e scambio sul posto);
 - incentivazioni alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica;
 - incentivazioni per le fonti rinnovabili destinate ai trasporti e per i biocarburanti;
- al fine di dare attuazione a quanto previsto dell'articolo 25, del decreto-legge 91/14, con il successivo decreto ministeriale 24 dicembre 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato le proposte tariffarie formulate dal GSE e le relative modalità di applicazione prevedendo, in particolare, che gli oneri per lo svolgimento delle attività del GSE relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica non siano più posti in capo alla componente tariffaria A3 ma siano a carico dei beneficiari delle attività del medesimo GSE;
- con la deliberazione 266/2016/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri da utilizzare per la copertura dei costi di funzionamento del GSE nel mutato quadro normativo con effetti dal 2015 e, in particolare, ha previsto, tra l'altro,:
 - che, a decorrere dall'anno 2015, i costi di funzionamento del GSE, che trovano copertura diretta tramite l'A3 e gli oneri generali di sistema, siano esclusivamente quelli che non rientrano già nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale 24 dicembre 2014;
 - che i costi relativi alle attività del comparto "altri servizi specialistici" e per il "Data Warehouse", nonché i costi vivi sostenuti dal GSE nel 2015 per attività relative all'avvalimento, in quanto non coperti dalle tariffe di cui al decreto 24 dicembre 2014, vengano posti a carico della componente tariffaria A3;
- con la comunicazione del 29 settembre 2017, il GSE ha proposto, ai sensi del comma 15.1 dell'UGSE, la creazione di nuove attività e comparti rispetto a quelli previsti dall'UGSE, la riclassificazione, l'eliminazione e l'accorpamento di alcuni comparti e alcune funzioni operative condivise; alcune delle modifiche proposte, quali l'accorpamento e l'eliminazione di comparti e funzioni operative condivise entrerebbero in vigore dal 2017, mentre altre, quali, la creazione di nuove attività e comparti, entrerebbero in vigore dal 2018;
- le modifiche di cui al punto precedente sono state giustificate dal GSE, sia con nuove esigenze legate a modifiche legislative e regolatorie che hanno previsto un'attribuzione al GSE di nuovi compiti nonché al nuovo assetto organizzativo interno della società, sia con il rilevante cambiamento normativo introdotto

dall'articolo 25 del decreto legge 91/14 che ha imposto una nuova perimetrazione di costi e ricavi del GSE in modo da tenere distinte le attività sottoposte al regime prefigurato dal suddetto articolo, dalle restanti attività, comunque residuali, cui continuerà ad applicarsi il finanziamento tramite la componente tariffaria A3 e altri oneri generali di sistema;

Ritenuto che:

- le modifiche proposte dal GSE con comunicazione del 29 settembre 2017, sulla base di una valutazione congiunta della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* e della Direzione Mercati Energia all'Ingresso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, risultino ammissibili sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 15 dell'UGSE dal momento che tali modifiche non incidono sull'impianto generale dell'UGSE e, soprattutto, siano volte a migliorare la rappresentazione, nei conti annuali separati, delle attività svolte dalla società.
- sia pertanto opportuno, informato il Collegio dell'Autorità, accettare le modifiche relative al perimetro delle attività di cui alla Parte III dell'UGSE così come proposte dal GSE con comunicazione del 29 settembre 2017, al fine di adeguarlo ai cambiamenti normativi e regolatori intercorsi

DETERMINA

1. di accettare, ai sensi del comma 15.3 dell'UGSE, la modifica del perimetro delle attività di cui alla Parte III dell'UGSE proposte dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con comunicazione del 29 settembre 2017;
2. di trasmettere la presente determinazione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 27 dicembre 2017

Il Direttore
Andrea Oglietti